



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

VIII° SETTORE

AUTOPARCO

VIA SIPIONE N. 79- 96019 Rosolini SR

sesto.settore@pec.comune.rosolini.sr.it -- protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it

CAPITOLATO DI GARA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELL'ENTE CIG Z5D3AA5766

VIII° SETTORE
UFFICIO
AUTOPARCO

SOMMARIO: CAPITOLATO

- Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
- Art. 2 - VARIAZIONI DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO
- Art. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO
- Art. 4 - DURATA DEL SERVIZIO
- Art. 5 - IMPORTO DEL SERVIZIO
- Art. 6 - PREZZI
- Art. 7 - RESPONSABILITA'
- Art. 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO
- Art. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARIARI
- Art. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
- Art. 11 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO
- Art. 12 - PENALI
- Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- Art. 14 - CONTROVERSIE
- Art. 15 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 16 - NORME DISPOSITIVE

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi dell'Ente alla data di aggiudicazione con possibilità di rinnovo del contratto.

L'elenco degli automezzi oggetto della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Ente sono:

N.	AUTOMEZZO	TARGA	ANNO IMMATRIC.	CV/KW E PORT.
1	VOLVO	CZ019TN	nov-01	130/96
2	FORD FIESTA	EA494VV	mar-01	17/74
3	FIAT STRADA	BF242FR	nov-99	T. 1,9
4	MOTO QJIANG.K	DP00137	nov-99	C.C.125
5	FIAT PANDA	CG799VY	dic-03	13/40
6	SCUOLABUS	AS010KT	ago-97	P. 27
7	SCUOLABUS	GA792DS	set-03	P. 29
8	IVECO DAILY	SR 355809	set-91	T.3,2
9	FIAT 80 F13A	CG858WD	apr-79	T. 8,4
10	PEUGEOT 206	CZ332TL	feb-06	15/55
11	BOBKAT	SRAA357	mag-03	T. 1,6
12	IVECO DAILY	SR 355808	gen-91	T. 3,2
13	FIAT PANDA	BN369CZ	ago-00	T. 1,9
14	DACIA	FR001HV	giu-18	1,9 T
15	FIAT JOLLY	SR361890	gen-92	T. 3,5
16	FIAT PANDA	BG541VK	gen-00	12/29
17	COMPATTATORE	EA977VV	mar-10	18000 kg

Si precisa che nel corso della durata dell'appalto la consistenza del parco automezzi potrà subire variazioni sia in termini di quantità che di tipologia. Più in dettaglio a titolo esplicativo e non esaustivo, il servizio di gestione e manutenzione deve comprendere le seguenti prestazioni:

⇒ manutenzione ordinaria intesa come il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici o comunque con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es. candele, pastiglie freni, filtri, olio e liquidi, ecc.); rientrano nella manutenzione ordinaria sostituzione e rabbocchi olii, liquidi, materiali di consumo usurati compresi i liquidi dei freni e quant'altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza del mezzo, con la sola esclusione del carburante;

⇒ manutenzione straordinaria: per "manutenzione straordinaria" si intende ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessari per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso (es. rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ecc.);

⇒ soccorso stradale per i giorni feriali sabato mattina incluso;

⇒ gestione delle procedure relative alle revisioni periodiche dei veicoli; al prezzo imposto per le officine autorizzate dal Ministero dei Trasporti;

⇒ ritiro e consegna gratuiti di tutti i mezzi coinvolti nelle attività sopra riportate c/o la sede dell'Ente; il costo di tale servizio si intende remunerato nell'affidamento complessivo.

Art. 2 - VARIAZIONI DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Ente si riserva la facoltà di modificare la consistenza e la qualità dei veicoli oggetto del servizio. Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'appaltatore di risoluzione anticipata o variazioni del contratto in essere.

Art. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione dovranno garantire l'utilizzo di ricambi originali o compatibili, e lo smaltimento dei pezzi sostituiti.

Tutte le lavorazioni da eseguire sugli automezzi di proprietà dell'Ente dovranno avere tempo di messa in esecuzione massimo di 24 ore dalla richiesta, per messa in esecuzione si intende l'inizio dell'attività di manutenzione presso l'officina a seguito del ritiro dei mezzi presso la sede dell'Ente. La durata delle lavorazioni dovrà rispettare rigorosamente i tempi delle case costruttrici, esclusi i casi di documentata impossibilità ad eseguire, nei tempi indicati, l'intervento dovuti ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi. In questi ultimi casi la ditta aggiudicataria dovrà comunicare immediatamente al Responsabile del Procedimento parco automezzi dell'azienda le difficoltà riscontrate e attivarsi per provvedere al più presto. Il recupero dei mezzi in avaria attraverso soccorso stradale deve essere garantito tutti i giorni dalle 7:30 alle 18.00, con inizio entro i 60 minuti successivi alla chiamata. Il servizio può essere attivato anche mediante richiesta telefonica. Per i servizi di manutenzione programmata, e straordinaria, verranno effettuati previa autorizzazione del Responsabile Settore di competenza e del RUP. Eventuali problemi o variazioni verranno definite con il Responsabile del Procedimento, e dovranno essere eseguiti nel più breve tempo possibile, anche immediatamente se necessario e comunque entro 24 ore dalla richiesta. Nel caso d'urgenza o praticità logistica sarà facoltà della stazione appaltante consegnare i mezzi direttamente all'officina. L'aggiudicatario è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi manutentivi o di riparazione in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte della stazione appaltante. Ogni prestazione potrà essere controllata ed eventualmente sottoposta a collaudo. Qualora le predette operazioni risultassero in tutto o in parte non conformi, l'Ente potrà imporre senza ulteriore onere l'effettuazione delle prestazioni richieste. I pezzi di ricambio montati sui mezzi aziendali si intendono garantiti per anni uno (1), dalla data del montaggio. I costi relativi saranno imputati secondo la scontistica ricambi di offerta con riferimento a listini delle case produttrici. Non dovranno essere addebitati costi generali derivanti da minuteria e/o materiali di consumo quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, dadi, rondelle, fascette, coppiglie, capicorda e materiali di consumo, gas tecnici di manutenzione, panni per pulizia od altro; di tali costi la ditta dovrà tener conto nei prezzi di offerta. La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire, entro 15 giorni dalla richiesta della stazione appaltante, a propria cura e spese, i prezzi ufficiali e i tempi ufficiali delle case costruttrici.

Art. 4 - DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio avrà la durata fino al concorrenza dell'importo stimato, a partire dalla data di aggiudicazione, con possibilità di rinnovo a norma di legge e nelle more di un nuovo affidamento. L'aggiudicatario avrà comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni convenute, anche dopo la scadenza del contratto,

fino a quando l'Ente abbia provveduto ad un nuovo contratto e comunque non oltre sei mesi

Art. 5 - IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo del servizio è stimato in complessivi € 12.000,00 OLTRE Iva. Il servizio sarà corrisposto per ogni singolo intervento di manutenzione realmente svolto in seguito a presentazione di preventivo/consuntivo, ed autorizzato dal Responsabile del Settore di competenza e dal RUP, e sulla base dei prezzi unitari presentati in sede di gara.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

Art. 6 – PREZZI

I prezzi si intendono fissati dalla ditta a suo rischio ed in base a calcoli di sua convenienza, tenendo conto di tutti gli oneri di cui al presente capitolato per l'intero periodo previsto.

Art. 7 - RESPONSABILITA'

La ditta aggiudicataria è responsabile per:

- ⇒ danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e sostituzioni delle parti di ricambio;
- ⇒ utilizzo di ricambi non autorizzati dalle case costruttrici e danni conseguenti;
- ⇒ ritardi nella riconsegna degli automezzi.

Art. 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del servizio, avverrà su presentazione di regolari fatture, il pagamento delle fatture sarà subordinato all'acquisizione periodica d'ufficio, con esito positivo, del DURC (documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva. In caso di irregolarità risultanti dal DURC, il pagamento delle fatture verrà sospeso fino a quando l'Appaltatore non avrà regolarizzato la sua posizione. In caso di errata fatturazione di un prezzo, l'Appaltatore dovrà stornare o addebitare la differenza in più o in meno nella fattura di successiva emissione. La fattura dovrà indicare il codice CIG assegnato al contratto. L'Ente è tenuto al rispetto della normativa sulla fatturazione elettronica della P.A. (per cui non potrà più accettare fatture cartacee - codice univoco ufficio 27GYDS -) ed al rispetto della normativa sullo "split payment" e "reverse charge". L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi necessari a renderlo esecutivo. Qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della contestazione, salva la possibilità di corrispondere acconti per gli importi non contestati. Eventuali ritardi nel pagamento non costituiscono motivo di risoluzione contrattuale da parte della ditta manuttrice. Tutti gli interventi non compresi nel servizio oggetto del presente capitolato dovranno essere preventivamente e formalmente autorizzati dal Committente; pertanto i costi relativi agli stessi saranno liquidati secondo le disposizioni espressamente pattuite tra le parti per l'esecuzione degli interventi medesimi. Non verranno liquidati in alcun modo i costi degli interventi non specificatamente e formalmente autorizzati dall'Ente.

Art. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine, l'Appaltatore si impegna a fornire all'Ente una dichiarazione riportante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti di cui al presente contratto, nonché i nominativi dei soggetti delegati ad operare sul conto medesimo. Resta inteso che l'inottemperanza agli obblighi sopra indicati è causa di risoluzione del contratto.

Art. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Cauzione definitiva (Art.103 D.Lgs. n° 50/2016) A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo del servizio deliberato (iva esclusa), fino alla

scadenza dell'appalto e sarà svincolata previo accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni contrattuali. La garanzia deve espressamente prevedere:

- a) La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale;
- b) La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- c) L'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;

Essa, inoltre, non potrà essere svincolata finché:

θ Non siano state definite eventuali controversie;

θ Non sia stata liquidata l'ultima fattura;

θ Non siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento. Il deposito cauzione definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nei documenti di gara. E' in facoltà dell'Ente "Comune di Rosolini" di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

Art. 11 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a pena nullità, totalmente o parzialmente a terzi il servizio oggetto d'appalto che esso stipulerà con l'Ente. La cessione dei crediti derivanti dal contratto di servizi è regolata dall'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016. Il subappalto è ammesso nei termini stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs.50/2016.

Art. 12 – PENALI

In caso di inosservanza alle disposizioni del presente capitolato e di inadempienza ai patti contrattuali, l'Ente si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, penali in misura variabile, da un importo minimo di € 100,00 (euro cento/00) fino ad un importo massimo di € 1.000,00 (euro mille/00), tenuto conto della rilevanza e della gravità dell'inadempienza, dell'entità del danno arrecato, delle conseguenze più o meno dannose del disservizio e dell'eventuale reiterarsi dell'inadempienza rilevata. Più specificatamente costituiscono cause di applicazione di penali le ipotesi di seguito indicate:

- a) il ritardo nell'esecuzione del servizio;
 - b) le irregolarità riscontrate all'esito dei controlli sullo svolgimento del servizio;
 - c) qualsiasi inadempienza che comunque pregiudichi la qualità del lavoro eseguito;
- L'applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione dell'inadempienza, formulata per iscritto ed inoltrata a mezzo raccomandata con ricevuto di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata. L'Appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni, per iscritto, entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della lettera di contestazione. Gli importi delle penali applicate saranno trattenute direttamente dalle spettanze dovute all'Appaltatore nel corso della fase di liquidazione delle relative fatture. E' in ogni caso fatto salvo il risarcimento del maggiore danno subito dall'Ente in conseguenza dell'inadempimento o ritardo nell'esecuzione del servizio. Ferma restando l'applicazione delle penali, per ogni procedimento di contestazione l'Ente si riserva di addebitare all'Appaltatore le spese relative all'istruttoria per l'importo forfetario di € 50,00 (euro cinquanta/00).

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 e 1956 C.C., ed all'esecuzione

d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali.

Art. 14 – CONTROVERSIE

Ove le controversie che dovessero sorgere non siano risolte mediante transazione, ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n°50/2016, la definizione delle stesse è devoluta alla competente autorità giudiziaria.

Resta convenuta la competenza del Foro di Siracusa per qualsiasi controversia.

Art. 15 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumento informatico ai sensi del decreto Legge 30 Giugno 2003 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento CE 27 Aprile n. 2016/679/UE. Esclusivamente nell'ambito della procedura dell'affidamento cui si riferisce il presente avviso.

Art. 16 - NORME DISPOSITIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa richiamo alla normativa vigente